

STATUTO

TITOLO I

Costituzione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1 – È costituita una associazione culturale senza scopo di lucro denominata “**ANTICO NUOVO BAROCCO – Associazione musicale**”.

Articolo 2 – La sede viene stabilita in Castelfranco Veneto (TV), Via Andrea Meneghini 8. La sede potrà essere trasferita, se necessario, nell’ambito del medesimo Comune, senza necessità di modificare il presente atto costitutivo, ma comunicando la variazione agli uffici fiscali preposti.

Articolo 3 – L’associazione è costituita senza limiti di durata. L’eventuale deliberazione di scioglimento, dovrà essere presa da tanti soci che rappresentino i tre quarti degli iscritti.

Articolo 4 – L’associazione ha come fini la pratica, lo studio, l’approfondimento e la diffusione della cultura musicale in tutti suoi generi, ed in tutte le sue forme. L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- favorire lo sviluppo della conoscenza dell’arte della musica particolarmente a mezzo di pubblici concerti strumentali, vocali ed orchestrali, nonché mediante conferenze, master class di perfezionamento musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica d’insieme, registrazioni fonografiche, seminari, dibattiti, pubblicazioni ed altre manifestazioni simili;
- sostenere la creazione, pubblicazione e presentazione di nuove opere di compositori contemporanei;
- contribuire alla diffusione della cultura musicale mediante l’uso di ogni idoneo strumento;
- partecipare, in collaborazione con altri Istituti, Circoli culturali ed Enti qualificati, a manifestazioni musicali non rientranti nella sua normale attività, purché non contrastino con le sue finalità istituzionali;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali e folkloristici coordinandone le attività;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

- organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
- porre in essere ogni iniziativa, anche commerciale, purché non prevalente rispetto all'attività istituzionale, per facilitare il raggiungimento degli scopi culturali dell'associazione.

Articolo 5 – L'associazione non persegue fini di lucro, ha carattere democratico ed è apartitica; si richiama ai principi della Costituzione italiana e alla Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo. L'associazione assume la forma di associazione non riconosciuta, così come definita dal Codice Civile, e quella di ente non commerciale ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e non prevalente attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 6 – I mezzi necessari al conseguimento dei fini statutari sono dati:

- dalle contribuzioni dei soci;
- dai contributi erogati per l'attività culturale dell'associazione da parte del Ministero competente, di altri Enti e di persone giuridiche o fisiche;
- dalle donazioni, dai lasciti ed elargizioni che venissero fatti all'associazione;
- da attività non prevalente di carattere commerciale e produttivo.

Il contributo dei soci non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

TITOLO II

Dei Soci

Articolo 7 – I soci sono ordinari, benemeriti e onorari.

- soci ordinari sono coloro che versano la quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo ed i rappresentanti degli Enti e delle persone giuridiche che erogano contribuzioni a favore dell'associazione.
- soci benemeriti sono coloro che il consiglio direttivo riterrà di nominare per essersi particolarmente distinti in servizio o con particolari elargizioni nell'interesse e a favore dell'associazione.
- soci onorari sono coloro che il consiglio direttivo riterrà di nominare per essersi distinti nel campo della cultura e dell'arte musicale.

Articolo 8 – Chi desidera essere ammesso quale socio dell'associazione deve sottoscrivere apposita domanda,

nella quale dichiara di conoscere il presente statuto e di accettarlo, versando contestualmente la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo (articolo 17).

Il socio può dimettersi dandone comunicazione scritta al presidente dell'associazione. Il socio ordinario che non rinnova la quota annuale è considerato automaticamente dimissionario.

Articolo 9 – Qualora un socio si rendesse indegno o, comunque, nuocesse al prestigio dell'associazione, il consiglio può procedere, con apposita deliberazione, alla sua espulsione.

Il consiglio direttivo può altresì revocare la nomina a socio benemerito o a socio onorario qualora venissero a mancare le condizioni che ne avevano determinato la precedente nomina.

TITOLO III

Degli organi dell'associazione

Articolo 10 – Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il revisore dei conti, che potrà anche non essere socio.

TITOLO IV

L'assemblea dei soci

Articolo 11 – L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci: ordinari (purché in regola col versamento della quota annuale), benemeriti ed onorari.

Articolo 12 – L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da chi (in sua assenza) viene designato dai presenti ed ha le seguenti attribuzioni:

- approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio ed il bilancio preventivo per l'anno seguente;
- procedere ogni tre anni alla elezione dei consiglieri e del revisore dei conti, che rimarranno in carica fino ad approvazione del bilancio del terzo anno di carica;
- deliberare sulle modifiche statutarie eventualmente proposte dal consiglio direttivo;

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Articolo 13 – L'assemblea sarà convocata in via ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'assemblea potrà essere convocata in via straordinaria ogni qual volta il consiglio lo ritenga necessario, o lo richieda almeno un decimo dei soci.

Articolo 14 – La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso personale, spedito almeno sette giorni prima della data fissata, mediante semplice lettera o consegnato a mano. L'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.

Articolo 15 – L'assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto, anche se rappresentati per delega; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Ogni socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei votanti.

Per le modifiche dello statuto sarà richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci, anche se rappresentati per delega, e le relative deliberazioni dovranno essere assunte col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Per le modifiche dello statuto sarà possibile ricorrere a referendum tra i soci, da effettuarsi mediante posta ordinaria, con lettera in cui sia contenuta la proposta di modifica, e la proposta si intenderà accolta se accoglierà la maggioranza di almeno due terzi dei votanti. Spetterà al consiglio direttivo di dare esecuzione alle modifiche statutarie mediante registrazione del nuovo statuto contenente le modifiche approvate.

Per lo scioglimento dell'associazione sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

TITOLO V

Il consiglio direttivo

Articolo 16 – L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito dal presidente e da due membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per tre anni ed assumono la figura del presidente, del tesoriere e del segretario; essi sono rieleggibili senza alcun limite e svolgono la loro funzione gratuitamente. Il consiglio direttivo rimane in carica fino ad approvazione del bilancio del terzo anno di carica come previsto dall'articolo 12.

Il presidente dell'associazione eletto dall'assemblea è il presidente del consiglio direttivo.

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente, del consiglio direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed esegue i vari mandati del consiglio direttivo.

Il tesoriere provvede ad amministrare il patrimonio dell'associazione effettuando incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. La sua funzione può essere assunta anche dal presidente.

Articolo 17 – Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- deliberare sulle domande di ammissione dei associati;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le poste suddivise in singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie degli associati; redigere i regolamenti delle attività;
- nominare i responsabili delle varie attività e iniziative;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati qualora si rendesse necessario.

Articolo 18 – Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il consiglio direttivo può anche essere convocato su richiesta scritta di almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere notificata ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione sarà valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti espressi palesemente, sarà prevalente il voto del presidente.

TITOLO VI

Il presidente

Articolo 19 – Il presidente rappresenta l'associazione anche in giudizio ed ha le seguenti attribuzioni:

- convoca e presiede le adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, proponendo le materie da trattare;
- provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari e all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- apre e chiude conti presso istituti bancari e postali, firmando i relativi assegni, ordinativi di pagamento e sottoscrive in ogni caso disposizioni di qualunque tipo con gli istituti bancari e postali presso i quali l'associazione intrattiene rapporti; potrà delegare i poteri di firma al tesoriere o ad altro associato o a terzi;
- sottoscrive impegni o richieste, per conto dell'associazione, verso terzi o pubbliche amministrazioni, enti locali o privati;
- rilascia dichiarazioni o quietanze, conclude contratti;
- sta in giudizio per conto ed a spese dell'associazione.

TITOLO VI

Scioglimento dell'associazione – Esercizio sociale e finanziario – Disposizioni finali

Articolo 20 – L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci. L'assemblea che

delibera lo scioglimento fisserà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore scegliendolo fra gli associati e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni o istituzioni aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. È assolutamente vietata la distribuzione di utili o di parte del patrimonio ai soci sia durante la vita dell'associazione, sia in sede di liquidazione.

Articolo 21 – Gli esercizi di attività dell'associazione coincidono con l'anno solare. Ciascun esercizio si chiuderà quindi con il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno e quello preventivo. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno sette giorni prima della data della seduta per poter essere consultati da ogni associato. I bilanci dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Il rendiconto annuale deve esporre la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Articolo 22 – Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive, regolarmente documentate, sostenute nell'interesse dell'associazione. Il consiglio potrà determinare, di volta in volta, il compenso per particolari specifici incarichi che avesse a conferire a componenti degli organi dell'associazione.

Articolo 23 – Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle norme fiscali e civilistiche che regolano le associazioni senza scopo di lucro, tempo per tempo vigenti.